

ALLEGATO TECNICO

Allevamenti effettuati in ambienti confinati

CICLI TECNOLOGICI

Ambito di applicazione e soglie

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art. 272, comma 2, Parte Quinta Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera nn) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo sotto indicato, per le diverse categorie di animali:

	Categoria (ambiente confinato)	Autorizzazione Generale (Art. 272 comma 2)
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 -400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 – 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 – 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 – 600
E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1.000 – 2.500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 – 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	1.000 – 2.000
H	Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2.000 – 4.000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25.000 – 40.000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30.000 – 40.000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30.000 – 40.000
L	Altro pollame	30.000 – 40.000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7.000 – 40.000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14.000 – 40.000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30.000 – 40.000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40.000 – 80.000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24.000 – 80.000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 – 500
S	Struzzi	700 – 1500

Per numero di capi inferiore a quelli indicati ella tabella, si rientra nel campo della deroga di cui alla lettera z della Parte I dell' Allegato IV alla parte quita del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

A. Capi potenzialmente presenti:

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, cc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni);
- nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive;
 - per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi;
 - ogni postazione singola equivale a un posto disponibile;
 - per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all’Anagrafe Bovina e riscontrabili nella Banca Dati Regionale.

B. Ambiente confinato

per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura “coperta” per la stabulazione degli animali, come definito dal d.lgs. 152/2006 stesso.

C. Altre attività che diano origine ad una o più emissioni

1. **Attività funzionali** all’allevamento: si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all’attività di allevamento (ed esempio **molitura** ed **essiccazione**, ecc.) e ad **uso esclusivo della medesima**. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che ***per uso esclusivo dell’allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.***
2. **Attività collaterali** all’allevamento, cioè tutte quelle attività non strettamente funzionali all’allevamento stesso, con produzioni cedute a terzi anche solo parzialmente, per le quali al fine di ottenere l’autorizzazione in via generale, è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento, qualora in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. :
 - a. essiccazione cereali;
 - b. molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno;
 - c. trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
 - d. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno;
 - e. trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con

produzione non superiore a 1000kg/giorno;

fatti salvi i requisiti previsti dalla norma per l'adesione (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II);

ovvero presentare istanza ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.:

- a. impianti termici e di combustione se nell'ambito delle fasi lavorative, vengono utilizzate unità termiche ad uso produttivo con potenza termica nominale superiore a 1 MW (alimentate da combustibili o biomasse solidi o liquidi oppure da combustibili gassosi o biogas);
- b. molitura cereali con produzione superiore a 1500 kg/giorno (parere endoprocedimentale di competenza regionale);
- c. trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 1000 kg/giorno (parere endoprocedimentale di competenza regionale);
- d. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 1000 kg/giorno (parere endoprocedimentale di competenza regionale);
- e. trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 1000kg/giorno (parere endoprocedimentale di competenza regionale);

D. Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006. Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente.

Generalità

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272, comma 1 e 2. Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), silos (verticali e/o orizzontali) di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche (entro i limiti di cui alle lettere *bb – ii* alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D. lgs, 152/2006 e ss. mm. ed ii.) impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

EMISSIONI DA ALLEVAMENTO

Le principali emissioni provenienti da un allevamento sono dovute alla degradazione anaerobica delle deiezioni, la cui entità dipende dalla specie animale, dal tipo e dalla qualità dell'alimento, nonché dalle modalità di gestione delle deiezioni stesse.

Gli inquinanti in esse presenti sono rappresentati da ammoniaca NH₃, composti solforati (fra cui H₂S) e da un insieme di sostanze costituite da composti organici volatili (C.O.V.).

Tali emissioni, comunemente rilasciate in forma diffusa (aperture o ventole a parete, concimaie, etc) devono rispettare le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera.

Rientrano in questa categoria gli inquinati derivanti dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento e dalla movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento.

Per il contenimento degli inquinati occorre;

- adottare le **Migliori Tecniche Disponibili**, come definite al comma 1, lett. aa), dell'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle **polveri** (cuffie, reti, etc) nella fase di ventilazione per estrazione, ed alle **emissioni odorigene** suscettibili di determinare molestie olfattive;
- realizzare e/o mantenere una barriera vegetale lungo il perimetro dell'insediamento;
- attenersi alle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli, previste dall'Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005, con particolare riferimento:
 - pulizia quotidiana delle superfici esterne;
 - rimozione immediata di materiali caduti accidentalmente nelle aree esterne;
 - ricambio dell'aria nei locali di allevamento con ventilatori estrattori ad aria forzata;
 - pulizia a fine ciclo delle superfici interne, nel rispetto del vuoto biologico di almeno 15 giorni e del vuoto sanitario di almeno 3 giorni ;
 - pulizia delle piazzole ad ogni fase di carico/scarico;
 - controllo settimanale della funzionalità delle finestre ed degli estrattori;
 - pulizia trimestrale e secondo necessità, delle cuffie e/o delle reti antipolvere;
 - disinfezione degli automezzi, mediante nebulizzazione di apposita soluzione disinfettante;
- controllare gli odori nelle varie fasi mediante:
 - disidratazione della pollina nel ricovero;
 - asportazione frequente delle deiezioni;
 - congelamento delle carcasse dei polli morti;
 - trattamento della lettiera con prodotti di tipo biologico che permettono di ridurre notevolmente le emissioni di NH₃ (ammoniaca), svolgendo un'azione batteriostatica;

In considerazione che, per le sostanze odorigene i valori di concentrazione in cui le stesse possono produrre effetti indesiderati sono estremamente bassi ed in alcuni casi al di sotto dei valori tecnicamente raggiungibili con le migliori tecniche disponibili, ai sensi dell'Art. 7 del Decreto Assessoriale ARTA 16 dicembre 2015, sono fatti salvi i poteri attribuiti al sindaco e all'autorità sanitaria dagli artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii.) per l'adozione di provvedimenti atti ad evitare la continuazione di tali effetti, e pertanto il gestore dell'allevamento avicolo dovrà effettuare con cadenza semestrale le misurazioni della concentrazione degli odori (UNI EN 13725:2004), tramite laboratorio qualificato, dandone congruo preavviso, almeno 15 giorni prima dalla esecuzione, agli organi di controllo.

Le fasi di pulitura devono essere effettuate con impianti/dispositivi chiusi tali contenere le emissioni diffuse.

Nel caso tali sistemi generino emissioni in atmosfera convogliate (pulitori in controcorrente d'aria) le emissioni derivanti dalle fasi di pulitura devono essere captate e convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri a ciclone o filtro a tessuto.

Nel caso gli scarti pesanti derivanti dalla pulitura dovessero essere trasportati pneumaticamente le emissioni generate dovranno essere dotate di sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto, cartuccia o a ciclone.

Gli scarti della pulitura (scarti "pesanti e leggeri"), dovranno essere stoccati in cassoni o sistemi atti a contenerne la dispersione eolica (es.: big bag, cassoni o locali chiusi ma dotati di aerazione, zone tamponate/compartimentale da barriere fisse, mobili, teli ecc.);

Ove gli effluenti sono convogliati in atmosfera, dovrà essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fase di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia di impianto di abbattimento
Aspirazioni da allevamento	polveri	20 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MM.02 D.M.F.01 D.M.F.02
	Ammoniaca NH ₃ Idrogeno solforato H ₂ S	20 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³	AU.SV.01 AU.ST.02 AU.ST.03

Schede impianti di abbattimento

D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO - CICLONE EMULTICICLONE
D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO - CAMERA DI CALMA
D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A TESSUTO
D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A CARTUCCE
AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO – SCRUBBER VENTURI
AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO – SCRUBBER A TORRE
AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO – SCRUBBER A TORRE (COLONNA A LETTI FLOTTANTI)

EMISSIONI DA STOCCAGGIO, ESSICCAZIONE, MOVIMENTAZIONE Fieno E MANGIMI

Relativamente all'utilizzo, alla manipolazione ed alla movimentazione (carico e scarico) di fieno e mangimi, utilizzare le **Migliori Tecniche Disponibili** per il controllo delle polveri diffuse;

Riguardo alle emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di tutti i prodotti polverulenti, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V, della Parte V, del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm.;

Nei silos verticali per lo stoccaggio dei mangimi deve essere dotato di sistema di contenimento delle polveri collocati sugli sfiati ove tecnicamente possibile, o analoghi sistemi di contenimento.

Il limite di emissione delle polveri dai silos è pari a 10 mg/Nm³

Nei silos orizzontali deve essere garantita la copertura superiore continua.

EMISSIONI DA ESSICCAZIONE CEREALI E FORAGGI

Nell'ambito delle attività funzionale, cioè direttamente asservite all'attività di allevamento:

Materie prime :

1. semi oleosi, cereali e leguminose (granaglie)
2. foraggio e assimilabili

Le fasi di movimentazione e lo stoccaggio del prodotto essiccato devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi.

In caso di trasporto pneumatico dei materiali agricoli (granella di cereali, semi oleosi e leguminose), l'aria di spostamento deve essere trattata in un sistema per l'abbattimento delle polveri del tipo depolveratore a secco a mezzo filtrante.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fase di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia di impianto di abbattimento
essiccazione	polveri	20 mg/Nm ³	D.MM.01 D.MM.02 D.M.F.01 D.M.F.02

Schede impianti di abbattimento

D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO - CICLONE EMULTICICLONE
D.MM.02	DEPOLVERATORE A SECCO - CAMERA DI CALMA
D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A TESSUTO
D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A CARTUCCE

Soglia massima

Non prevista per il presente allegato tecnico

EMISSIONI DA MOLITURA CEREALI

Nell'ambito delle attività funzionale, cioè direttamente asservite all'attività di allevamento:

fasi di lavorazione

- A. carico
- B. molitura

C. preparazione razione

materie prime

a. *cereali*

b. *proteaginose*

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fase di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia di impianto di abbattimento
A, B, C	polveri	20 mg/Nm ³	D.M.F.01 D.M.F.02

Schede impianti di abbattimento

D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A TESSUTO
D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE – FILTRO A CARTUCCE

Soglia massima

Non prevista per il presente allegato tecnico

Data _____

Il Consulente Tecnico

(Timbro e firma del consulente)

Il Rappresentante Legale

(Timbro e firma del rappresentante legale)